



CITTÀ DI VITTORIA

GABINETTO DEL SINDACO

DATA 04.01.2018

N. 02

DECRETO DEL SINDACO

OGGETTO: Nomina esperto del Sindaco - Art. 14 L.R. n. 7/1992, e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Richiamata la nota del 21/06/2016 con la quale il Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale ha attestato la proclamazione dello scrivente alla carica di Sindaco del Comune di Vittoria;

Considerato che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

Atteso che :

- ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale, con il solo obbligo di dettagliata motivazione per il caso che l'incarico sia conferito a soggetto non provvisto di laurea;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi, come già detto, non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

Verificato che – ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14 – il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica da 30.000 a 250.000 abitanti, non può essere superiore a tre;

Rilevato che :

1. la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

Via Bixio 34 - 97019 Vittoria tel. 0932 514292 Fax. 0932 862545

e-mail: gabinettosindaco@comunevittoria.gov.it

e-mail: gabinettosindaco@pec.comunevittoria.gov.it

2. la Corte dei Conti -Sezione Reg. Sicilia - con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 l.r. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

Richiamato altresì l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/2008, con cui il Giudice Contabile ha affermato che :

1. è ribadito che, ai sensi dell'art. 15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "*regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative*";
2. il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
3. vi è differenza ontologica tra le "*collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità*" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
4. la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale.

Ritenuto di applicare l'istituto in argomento in materia di Pubblica Istruzione, Programmazione Comunitaria, Programmi di Cooperazione Transnazionale, POR, PON, Parchi, Riserve e Randagismo ;

Rilevato che :

1. l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);
2. l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario;
3. tuttavia in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico.

Ritenuto che l'incarico di che trattasi può essere conferito al Dott. Gianluca Occhipinti nato a Vittoria il 07 luglio 1971 e residente in Vittoria (RG), P.zza D'Arrigo n.2, il quale, come risulta da apposito curriculum vitae, acquisito al protocollo della Segreteria Generale di questo Ente in data 29.12.2017 al numero 4596/SG , si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia.

Dato atto:

- che l'apporto del Dott. Gianluca Occhipinti nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmate tracciate.

- che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;
- che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 7812010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 2112011SS.RR.Par. dicendo che: "gli esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR.ICONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa;
- che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo mensile di € 1.875,00, comprensivo di oneri, in ossequio alla normativa di contenimento della spesa lordo di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia;
- che il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini di cui allegato disciplinare d'incarico ;

Considerato :

- che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- che l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
- che l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta dello scrivente;
- che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- che, ai fini dell'efficace gestione delle attività assegnate, il Dott. Gianluca Occhipinti potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- che il compenso mensile di € 1.875,00 lordi, compresi oneri a carico Ente, è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto ha reso per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;
- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Via Bixio 34 - 97019 Vittoria tel. 0932 514292 Fax. 0932 862545

e-mail: gabinettosindaco@comunevittoria.gov.it

e-mail: gabinettosindaco@pec.comunevittoria.gov.it

DECRETA

1. di nominare il Dott. Gianluca Occhipinti, nato a Vittoria il 07 luglio 1971 e residente in Vittoria (RG) in P.zza Angelo D'Arrigo n.2 ,, esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n.7/1992, e ss.mm.ii., in materia di Pubblica Istruzione, Programmazione Comunitaria, Programmi di Cooperazione Transnazionale, POR,PON, Parchi, Riserve e Randagismo ;
2. di dare atto che:
 - il presente incarico è a tempo determinato, per una durata di mesi 12 (dodici), con decorrenza a partire dal 05 gennaio 2018, salvo rinnovo secondo le modalità, i termini e le condizioni previsti dal relativo disciplinare, allegato alla presente. L'incarico è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale del Sindaco;
 - il compenso mensile è pari ad € 1.875,00, quindi complessivamente ammonta ad € 22.500,00 lordi annui onnicomprensivi;
 - il compenso mensile di € 1.875,00 lordi, compresi oneri a carico Ente (di gran lunga inferiore alla misura stabilita dalla norma in materia) è da intendersi convenuto dalle due parti in via derogatoria rispetto alla norma sopracitata, giacché l'esperto ha reso per iscritto la rinuncia alla differenza di trattamento economico a favore dell'Amministrazione Comunale, dando all'uopo ampia liberatoria di non aver nulla da pretendere e/o avere su quest'ultima ;
 - l'esperto incaricato è obbligato a relazionare allo scrivente sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r. 7/92;
 - l'esperto incaricato è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, anche su richiesta dello scrivente e/o laddove lo scrivente ritenesse necessario / opportuno ;
 - l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
 - è rispettato il divieto di cui all'art. 6 della l.r. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
 - il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile; ° il presente incarico di esperto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);
3. la superiore spesa mensile ammontante a complessivi € 1.875,00 è esclusa dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 (Corte dei Conti Sez. Reg. Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR);
4. di dare mandato al Responsabile della Direzione Risorse Umane di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi compresa la determinazione dell'impegno di spesa e le relative liquidazioni ;
5. di precisare che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;
6. di stabilire che il suddetto Dott. Occhipinti Gianluca per lo svolgimento dei compiti infra descritti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, utilizzerà i locali comunali, gli strumenti i mezzi gli ausili di lavoro ed autoveicoli dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;
7. di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, nel quale sono contenute le norme regolamentante l'incarico de quo ;

8. di disporre, a cura del Servizio di Segreteria la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune, nonché l'invio di copia del presente provvedimento all'interessato, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Dirigenti d'Area;
9. di disporre che il presente decreto sia pubblicato all'albo pretorio on-line ed inserito nella relativa raccolta e registrato a cura della Direzione AA.GG., Decentramento e PP.CC.

IL SINDACO

f.to Avv. Giovanni Moscato

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 05.01.2018 AL 19.01.2018 Registrata al

n. Reg. pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria li.....

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 05.01.2018 AL 19.01.2018 e registrata al n. Reg.pubblicazioni

e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

